

Sentenza dell'11 aprile 2022, n. 888 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

È da

escludersi che la mera intervenuta ammissione del creditore al passivo del

fallimento possa comportare, per effetto del preteso giudicato fallimentare, una

preclusione all'esame delle domande coltivate dalla curatela.

Infatti, l'ammissione

del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento:

il giudicato ha natura strettamente endofallimentare, dal momento che esso, ai

sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o

di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (conf. Cass.

27709/2020).

La

dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto – intervenuta quando il

decreto ingiuntivo non era ancora definitivo – comporta la declaratoria di

improcedibilità della domanda azionata in via monitoria dal creditore, essendo

questi tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del

passivo, ai sensi degli artt. 92 e ss. l.fall., in concorso con gli altri

creditori (conf., fra le altre, Cass. 6195/2020). Trattasi, inoltre, di

improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato

il
contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare.

Nel
caso di specie, la dichiarazione di fallimento del debitore
interveniva in
pendenza di procedimento monitorio azionato a suo carico (ed
in relazione al
quale il debitore aveva altresì presentato domanda di
opposizione al decreto
ingiuntivo). Da ciò consegue che: i)
l'esame delle domande di risoluzione del contratto e di
risarcimento dei danni
proposte dal debitore, poi fallito, non risulta precluso dal
giudicato
endofallimentare; ii) il credito vantato nei suoi confronti
deve essere
insinuato al passivo del fallimento; iii) il decreto
ingiuntivo (non
ancora definitivo) è revocato e la domanda azionata in via
monitoria per far
valere detto credito è dichiarata improcedibile.

[Sent. 11.04.2022 n. 888Download](#)
(Massime a cura di Chiara Alessio)